

Codice DB1410

D.D. 16 ottobre 2013, n. 2431

R.D. 523/1904 - Polizia idraulica n. 5277 - Realizzazione di opere di presa, percorrenza (ml. 25,37) con tubazione e scarico nel Torrente Paglieres relative a centrale idroelettrica sita nel comune di San Damiano Macra (CN) - Richiedente: Sigg. BOLLATI Guido e GRIBAUDO Diego

In data 08/05/2013 il Sig. Bollati Guido (omissis), ed il Sig. Gribaudo Diego (omissis), hanno presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di opere interferenti con torrente Paglieres relative al progetto di centrale idroelettrica sita nel comune di San Damiano Macra e consistenti in:

- realizzazione di opera di presa costituita da una soglia di derivazione e vasca in cls. a trappola dalla quale diparte una tubazione interrata in sponda sinistra per l'alimentazione dell'impianto;
- porzione di condotta forzata staffata a costone roccioso in sponda sinistra ed insistente su alveo demaniale con sviluppo di circa 25 m posta a circa 6 m di altezza dal fondo alveo;
- scarico delle acque turbinate in sponda sinistra con realizzazione di tratto di scogliera in massi a protezione dello stesso.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Giuseppe Dellacasa in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere e dei lavori di che trattasi.

In seguito a nota di richiesta integrazioni prot.44568/DB1410 del 20/06/2013, in data 26/08/2013 al prot.55427/DB1410 ed in data 11/09/2013 al prot.57884/DB1410, sono pervenuti da parte del progettista dei lavori gli elaborati nn. 3, 6, 9 e 12 opportunamente aggiornati.

Le opere di cui trattasi rientrano nel progetto di derivazione d'acqua pubblica n.5595 assentita dalla Provincia di Cuneo con Determinazione Dirigenziale n.2013/1168 del 10/04/2013.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Paglieres con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore.
- b. l'altezza complessiva delle scogliere in progetto non superi la quota di piano campagna della sponda opposta;
- c. le scogliere in progetto siano addossate alla sponda naturale al fine di evitare qualsiasi restringimento della sezione di deflusso del corso d'acqua;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;

- visti gli art. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la L.R. n. 40/1998;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- vista la Determinazione Dirigenziale n.2013/1168 del 10/04/2013 dalla Provincia di Cuneo di concessione di derivazione d'acqua pubblica n.5595;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Sig. Bollati Guido (omissis), ed il Sig. Gribaudo Diego (omissis), ad eseguire le opere secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza (ed alla documentazione integrativa successivamente trasmessa) che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere relative alla porzione di condotta forzata insistente su alveo demaniale potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione demaniale;
2. le opere dovranno essere realizzate nel rispetto del progetto e delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
4. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
6. le opere ed i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
7. il committente delle opere e dei lavori dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la

realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia degli alvei che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia. (autorizzazione di cui al D.lgs n. 42/2004 - vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45/1989 – vincolo idrogeologico, ecc.);

13. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72–13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r. 22/2010

Il Dirigente
Mauro Forno